

**D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7638**  
**Approvazione della misura a sostegno di manifestazioni sportive sul territorio lombardo per il periodo 1° aprile 2023 - 30 settembre 2023**

## LA GIUNTA REGIONALE

## Richiamati:

- la l.r. 1° ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna»;
- la d.c.r. 27 luglio 2022, n. XI/2527 «Approvazione delle linee guida e priorità di intervento triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1° ottobre 2014, n. 26 (art. 3, comma 1)» che, tra gli obiettivi, valorizza la «Promozione e sostegno del sistema sportivo» e, nello specifico, il sostegno a manifestazioni sportive di rilevanza regionale, nazionale e internazionale;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 e i suoi aggiornamenti annuali;

Considerato opportuno dare continuità alle misure attivate negli scorsi anni a favore delle manifestazioni sportive, sostenendo in particolare l'associazionismo attivo in tal senso sul territorio lombardo, al fine di favorire la diffusione e promozione dello sport e di sani stili di vita nonché la vitalità e attrattività dei diversi territori;

Ritenuto, pertanto, di adottare una misura a sostegno dell'associazionismo sportivo per la realizzazione di manifestazioni sportive sul territorio lombardo nel periodo 1° aprile 2023 - 30 settembre 2023, destinando alla suddetta misura euro 600.000,00;

Dato atto che la dotazione finanziaria, pari a euro 600.000,00, trova copertura sul capitolo 6.01.104.7853 «Trasferimenti alle associazioni sportive ed altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva», che presenta la necessaria disponibilità di competenza nell'esercizio 2023, a fronte dell'approvazione dell'emendamento 1238 avvenuta in sede di bilancio di previsione 2023 - 2025 (d.g.r. 7235 del 28 ottobre 2022 - p.d.l. 246 «Bilancio di previsione 2023-2025» e del relativo documento di accompagnamento);

## Considerato di:

- finalizzare la misura a sostegno di manifestazioni sportive con carattere agonistico o dilettantistico che si realizzeranno sul territorio lombardo nel periodo indicato, destinando i contributi ai soggetti senza scopo di lucro, che organizzano l'iniziativa, aventi sede legale/operativa in Lombardia, indicati nei criteri di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- prevedere una riserva pari al 10% della dotazione finanziaria a favore delle manifestazioni organizzate da soggetti riconosciuti dal CIP;

## Richiamati:

- la comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- il Regolamento della Commissione Europea n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni - e in particolare il paragrafo 2.2 «Definizione di impresa unica»), 3 (Aiuti «de minimis»), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo), applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica e di rilevanza non locale;
- il Regolamento (UE) n. 972 del 2 luglio 2020, che ha tra l'altro prorogato il Regolamento (UE) n. 1407/2013 fino al 31 dicembre 2023;

Dato atto che in presenza di attività economica e di rilevanza internazionale della manifestazione, rilevate a seguito di istruttoria delle singole istanze, i contributi si configurano come regime di aiuto e saranno assegnati in applicazione del citato Regolamento (UE) n. 1407/2013;

Dato atto, inoltre, che i contributi previsti dalla presente misura non saranno concessi:

- ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Dato atto che, in caso di presenza di attività economica e di rilevanza internazionale della manifestazione e di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, i soggetti richiedenti devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 con la quale:

- attestino di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- informino sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del suddetto Regolamento (UE) n. 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

Visti, qualora si verifichi la presenza cumulativa di attività economica e di rilevanza internazionale della manifestazione:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234, art. 52, comma 3 e successive modificazioni;
- il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto pertanto opportuno, in presenza della condizione di cui sopra:

- verificare per mezzo del Registro Nazionale Aiuti (RNA) eventuali aiuti «de minimis» ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione all'attività del soggetto rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti, ai sensi di quanto stabilito agli artt. 14 e 15 del suddetto D.M. n. 115/2017;
- registrare ai sensi degli artt. 8 e 9 del suddetto decreto ministeriale n. 115/2017 l'aiuto individuale mediante il codice di concessione COR;
- rideterminare il contributo ai sensi dell'art. 14 del d.m. n. 115/2017 (Verifiche relative agli aiuti «de minimis») comma 4, qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti;

## Visti:

- l'art. 12, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241, che dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
- l'art. 8 della l.r. n. 1/2012, ove è disposto che qualora non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

Ritenuto opportuno prevedere l'erogazione del contributo assegnato a seguito della verifica di regolarità e completezza della rendicontazione;

Ritenuto, pertanto, di approvare i criteri attuativi della misura a sostegno di manifestazioni sportive sul territorio lombardo per il periodo 1° aprile 2023 - 30 settembre 2023, come da Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto opportuno demandare al dirigente competente:

- l'adozione, entro 90 giorni dalla presente deliberazione, del bando attuativo in coerenza con quanto indicato nell'Allegato A) «Sostegno a manifestazioni sportive sul territorio lombardo per il periodo 1° aprile 2023 - 30 settembre 2023. Criteri attuativi», parte integrante e sostanziale del presente atto;
- gli adempimenti in materia di registrazione, ai sensi del d.m. n. 115/2017, dell'aiuto individuale mediante il codice di concessione COR;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e le successive modifiche ed integrazioni nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

## Serie Ordinaria n. 2 - Lunedì 09 gennaio 2023

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e le successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale Bandi Online;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

## DELIBERA

per le motivazioni e con le finalità di cui in premessa,

1. di approvare la misura per la concessione di contributi a sostegno di manifestazioni sportive sul territorio lombardo per il periodo 1° aprile 2023 - 30 settembre 2023, in coerenza con i criteri di cui Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che la dotazione finanziaria destinata alla presente misura ammonta ad euro 600.000,00 e trova copertura sul capitolo 6.01.104.7853 «Trasferimenti alle associazioni sportive ed altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva» nell'esercizio 2023, a fronte dell'approvazione dell'emendamento 1238 avvenuta in sede di bilancio di previsione 2023 - 2025 (d.g.r. 7235 del 28 ottobre 2022 - p.d.l. 246 «Bilancio di previsione 2023-2025» e del relativo documento di accompagnamento);

3. di stabilire che, in presenza di ulteriori disponibilità di bilancio, la presente misura potrà essere incrementata per assegnare il contributo ai soggetti ammessi e non finanziati per esaurimento di risorse;

4. di prevedere l'erogazione del contributo assegnato a seguito verifica di regolarità e completezza della rendicontazione;

5. di stabilire che, ad esclusione dei casi in cui non si rilevi l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di stato, il contributo verrà concesso ed erogato ai sensi del Regolamento della Commissione Europea n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti De Minimis con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni - in particolare il paragrafo 2.2 «definizione di impresa unica»), 3 (Aiuti De Minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

6. di demandare al dirigente competente:

- l'adozione, entro 90 giorni dalla presente deliberazione, del bando attuativo in coerenza con quanto indicato nell'Allegato A) «Sostegno a manifestazioni sportive sul territorio lombardo per il periodo 1° aprile 2023 - 30 settembre 2023. Criteri attuativi», parte integrante e sostanziale del presente atto;
- gli adempimenti in materia di registrazione, ai sensi del d.m. n. 115/2017, dell'aiuto individuale mediante il codice di concessione COR;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente del sito web di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sulla piattaforma Bandi Online e sul sito istituzionale.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

Allegato A

<b>SOSTEGNO A MANIFESTAZIONI SPORTIVE SUL TERRITORIO LOMBARDO PER IL PERIODO 1° APRILE 2023 – 30 SETTEMBRE 2023. CRITERI ATTUATIVI</b>	
<b>1. Finalità</b>	La misura intende sostenere il mondo sportivo lombardo, per la realizzazione di manifestazioni sportive, riconducibili a tutte le discipline olimpiche e paralimpiche e alle discipline sportive associate, quale strumento per avvicinare i cittadini alla pratica sportiva e ai valori che lo sport rappresenta.
<b>2. Tipologia di manifestazione</b>	Sono ammissibili a contributo le manifestazioni sportive con carattere agonistico o dilettantistico che si realizzeranno sul territorio lombardo dal 01/04/2023 al 30/09/2023.
<b>3. Soggetti beneficiari</b>	<p>Potranno ricevere contributi per la realizzazione di manifestazioni sportive esclusivamente i soggetti senza scopo di lucro che organizzano l'iniziativa, aventi sede legale e/o operativa in Lombardia, rientranti in una delle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Federazioni Sportive Nazionali/Comitati regionali/provinciali</li> <li>b) Discipline Sportive Associate/Comitati regionali/provinciali</li> <li>c) Enti di Promozione Sportiva/ Comitati regionali/provinciali</li> <li>d) Associazioni benemerite riconosciute dal CONI</li> <li>e) Associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) o Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI e dal CIP</li> <li>f) Comitati organizzatori regolarmente costituiti e senza scopo di lucro</li> <li>g) Altri soggetti aventi nel proprio statuto/atto costitutivo finalità sportive, ricreative e motorie, non lucrative</li> <li>h) Enti Locali anche in collaborazione con uno dei soggetti indicati ai precedenti punti.</li> </ul> <p>Qualora la manifestazione sia realizzata da più soggetti in collaborazione, il beneficiario del contributo sarà unicamente il soggetto che ha presentato la domanda.</p>

	<p>Il soggetto beneficiario potrà ricevere ulteriori contributi da altri enti pubblici e privati per la realizzazione della medesima manifestazione, purché – nel caso di enti pubblici - non derivanti da risorse assegnate ad enti o amministrazioni a cui la Regione ha delegato competenze ed assegnato risorse per sostenere iniziative della medesima tipologia.</p>						
<p><b>4. Dotazione finanziaria</b></p>	<p>La dotazione finanziaria destinata alla presente misura ammonta ad euro 600.000,00 e trova copertura sul capitolo 6.01.104.7853 "Trasferimenti alle associazioni sportive ed altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva", che presenta la necessaria disponibilità sul Bilancio 2023.</p> <p>Le risorse prevedono una riserva pari al 10% a favore delle manifestazioni organizzate dai soggetti iscritti al Registro Paralimpico e concorrono a finanziare le manifestazioni svolte o che si svolgeranno nel periodo indicato, come di seguito specificato:</p> <table border="1" data-bbox="489 1031 1268 1213"> <thead> <tr> <th data-bbox="489 1031 746 1140">Periodo di riferimento della manifestazione</th> <th data-bbox="746 1031 1006 1140">Risorse</th> <th data-bbox="1006 1031 1268 1140">Riserva iscritti al Registro Paralimpico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="489 1140 746 1213">01.04.2023 - 30.09.2023</td> <td data-bbox="746 1140 1006 1213">euro 600.000,00</td> <td data-bbox="1006 1140 1268 1213">euro 60.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>In presenza di ulteriori disponibilità di bilancio, la misura potrà essere incrementata per assegnare il contributo ai soggetti ammessi e non finanziati, mediante lo scorrimento della graduatoria. Potrà essere attivato lo scorrimento della graduatoria anche in presenza di economie registrate sulla misura.</p>	Periodo di riferimento della manifestazione	Risorse	Riserva iscritti al Registro Paralimpico	01.04.2023 - 30.09.2023	euro 600.000,00	euro 60.000,00
Periodo di riferimento della manifestazione	Risorse	Riserva iscritti al Registro Paralimpico					
01.04.2023 - 30.09.2023	euro 600.000,00	euro 60.000,00					
<p><b>5. Criteri di valutazione</b></p>	<p>L'attribuzione del punteggio avviene in relazione ai seguenti criteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rilevanza (massimo 14 punti)</li> <li>2. Sostenibilità economica (massimo 8 punti)</li> <li>3. Modalità di promozione (massimo 8 punti)</li> <li>4. Storicità (massimo 6 punti)</li> <li>5. Coinvolgimento di altre realtà (massimo 6 punti)</li> <li>6. Sostenibilità ambientale (massimo 4 punti)</li> <li>7. Altre premialità (massimo 4 punti).</li> </ol>						
<p><b>6. Spese ammissibili</b></p>	<p>Sono ammissibili al contributo regionale le sole spese connesse e funzionali alla realizzazione della manifestazione e relative a:</p>						

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Canoni di locazione impianti/strutture sportive</li> <li>b) Allestimento di spazi, locali, strutture o impianti sportivi e acquisto di materiale di uso corrente e di consumo</li> <li>c) Noleggio di attrezzature e strumentazioni sportive, autoveicoli</li> <li>d) Servizio di ambulanza</li> <li>e) Servizi di sicurezza</li> <li>f) Servizi di pulizia, sanificazione e igienizzazione dei locali e delle attrezzature</li> <li>g) Servizi assicurativi</li> <li>h) Servizio di comunicazione/pubblicità, creazione e gestione sito internet dedicato</li> <li>i) Tasse federali, fee, diritti d'autore (SIAE), tassa occupazione suolo pubblico e affissioni</li> <li>j) Compensi per prestazioni e rimborsi spese forfettari (funzionali all'esercizio della corrispondente prestazione professionale) a istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara e personale di supporto, personale sanitario e parasanitario, personale di segreteria, speaker</li> <li>k) Ospitalità atleti/giudici di gara e spese per trasporto</li> <li>l) Punti ristoro per i partecipanti durante la manifestazione/competizione</li> <li>m) Materiale promozionale e pubblicitario</li> <li>n) Premi consistenti in beni materiali aventi carattere simbolico.</li> </ul>								
<b>7. Entrate ammissibili</b>	<p>Ai fini del calcolo delle entrate sono considerati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Quote iscrizioni atleti</li> <li>b) Incassi da vendita biglietti</li> <li>c) Contributi di privati</li> <li>d) Contributi di altri enti pubblici (non regionali)</li> <li>e) Altre entrate strettamente correlate all'evento (ad es. diritti televisivi, raccolta fondi etc.).</li> </ul>								
<b>8. Entità del contributo</b>	<p>Il contributo, che si configura a fondo perduto, viene attribuito sulla base dei criteri contenuti nel sopra citato punto 5) come segue:</p> <table border="1" data-bbox="571 1612 1186 1755" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">PUNTEGGIO TOTALIZZATO</th> <th style="text-align: center;">CONTRIBUTO ASSEGNABILE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">da 10 a 25</td> <td style="text-align: center;">4.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">da 26 a 40</td> <td style="text-align: center;">8.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">da 41 a 50</td> <td style="text-align: center;">16.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il contributo erogabile sarà calcolato a seguito della rendicontazione delle spese sostenute e corrisponderà al valore più basso tra:</p>	PUNTEGGIO TOTALIZZATO	CONTRIBUTO ASSEGNABILE	da 10 a 25	4.000,00	da 26 a 40	8.000,00	da 41 a 50	16.000,00
PUNTEGGIO TOTALIZZATO	CONTRIBUTO ASSEGNABILE								
da 10 a 25	4.000,00								
da 26 a 40	8.000,00								
da 41 a 50	16.000,00								

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- il 50% delle spese ammesse;</li> <li>- il contributo assegnato;</li> <li>- il disavanzo risultante dalla differenza tra costi totali ed entrate totali della manifestazione (al netto del contributo regionale).</li> </ul> <p>In ogni caso il contributo finale liquidabile non potrà essere inferiore ad euro 1.000,00.</p>
<b>9. Regime d'aiuto</b>	<p>In presenza di attività economica e di rilevanza internazionale della manifestazione rilevate a seguito di istruttoria delle singole istanze, i che contributi si configurano come regime di aiuto, saranno assegnati in applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di stato De Minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni - e in particolare il paragrafo 2.2 "Definizione di impresa unica"), 3 (Aiuti "de minimis"), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).</p> <p>Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti, l'impresa richiedente potrà beneficiare del contributo rideterminato ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115, art. 14 (Verifiche relative agli aiuti "de minimis"), comma 4.</p> <p>I contributi previsti dalla presente misura non saranno concessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013</li> <li>- alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.</li> </ul>
<b>10. Modalità di presentazione della domanda e definizione graduatoria</b>	<p>Nel bando attuativo verrà indicata la tempistica per la presentazione delle domande, anche retroattive, e per la pubblicazione delle graduatorie.</p> <p>I soggetti di cui al precedente punto 3) per partecipare dovranno presentare la domanda di contributo esclusivamente mediante la piattaforma Bandi Online.</p> <p>La graduatoria verrà definita sulla base dei criteri di valutazione di cui al punto 5) e approvata entro 60 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande.</p>

<b>11. Modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo</b>	Il contributo spettante sarà erogato ai soggetti ammessi in graduatoria, previa verifica della regolarità e completezza della rendicontazione e della relativa documentazione.
<b>12. Manifestazioni non ammissibili</b>	Non può essere concesso il contributo alle manifestazioni che: <ul style="list-style-type: none"><li>- perseguano finalità di lucro;</li><li>- abbiano beneficiato di altro contributo regionale, oppure di altro contributo che, previsto da leggi regionali, sia erogato da enti o amministrazioni a cui sono state delegate competenze ed assegnate risorse per sostenere iniziative della medesima tipologia;</li><li>- non si configurino come manifestazioni sportive (non sono ammissibili festival, meeting, attività progettuali o laboratoriali, corsi o seminari di formazione e/o aggiornamento e addestramento, summer school o iniziative che si configurino quali incontri divulgativi).</li></ul>
<b>13. Obblighi dei soggetti beneficiari</b>	Il beneficiario, pena la decadenza del contributo assegnato, ha l'obbligo di esporre il logo regionale, secondo le modalità indicate da Regione Lombardia, su tutti i materiali e gli strumenti di comunicazione tradizionale e digitale, con l'inserimento della dicitura "Con il Contributo di .... " sopra il marchio regionale. Fanno eccezione le manifestazioni già svolte alla data di pubblicazione della graduatoria. Vale in ogni caso l'obbligo di esposizione del logo regionale nel caso di concessione di patronato/patrocino da parte di Regione Lombardia.
<b>14. Attività di controllo</b>	Sono previsti controlli ispettivi a campione in tutte le fasi del procedimento.

Serie Ordinaria n. 2 - Lunedì 09 gennaio 2023

**D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7655**
**Approvazione degli schemi di rinnovo delle convenzioni tra Regione Lombardia e le istituzioni universitarie lombarde per la gestione, ai sensi della legge regionale 33/2004, degli interventi regionali per il diritto allo studio universitario. Anno 2023**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.p.c.m. 9 aprile 2001 «Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul Diritto agli Studi Universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390»;
- la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del Sistema Universitario», che, in attuazione del Titolo V della Costituzione e sulla base dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e meritocrazia, è volta a riformare i tratti fondamentali del Sistema universitario e la sua governance, con l'obiettivo di adeguarlo alle nuove istanze che provengono da una società in costante sviluppo culturale e scientifico;
- il d.lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 «Revisione della normativa di principio in materia di Diritto allo Studio e valorizzazione dei Collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6»;
- il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1320 del 17 dicembre 2021 «Incremento del valore delle Borse di Studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il Diritto allo Studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del d.l. 6 novembre 2021 n. 152» e relativa circolare applicativa n. 13676 dell'11 maggio 2022;

Visti altresì:

- la legge n. 508 del 21 dicembre 1999 e successive modifiche ed integrazioni, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori e degli Istituti Musicali Pareggianti;
- il d.p.r. n. 132 del 28 febbraio 2003, «Regolamento recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni Artistiche e Musicali, a norma della legge del 21 dicembre 1999, n. 508»;
- il d.p.r. n. 212 dell'8 luglio 2005, «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge del 21 dicembre 1999 n. 508» ed, in particolare l'articolo 11;
- la legge n. 697 dell'11 ottobre 1986, «Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole Superiori per Interpreti e Traduttori»;
- il d.m. 4 agosto 2000 «Determinazione delle Classi delle Lauree Universitarie»;
- il d.m. n. 38 del 10 gennaio 2002 «Regolamento recante riordino della disciplina delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127»;

Richiamata legge regionale n. 33 del 13 dicembre 2004 «Norme sugli interventi regionali per il Diritto allo Studio Universitario» ed, in particolare, l'articolo 3, che ha individuato specifici interventi per il Diritto allo Studio Universitario destinati alla generalità degli studenti, da realizzarsi attraverso:

- a) la predisposizione di azioni di sostegno economico agli studenti, volte ad agevolare il conseguimento del Titolo entro la durata legale del Corso frequentato;
- b) il sostegno ai servizi per il Diritto allo Studio;
- c) il sostegno alla partecipazione a percorsi formativi di eccellenza ed a programmi volti ad incrementare le conoscenze acquisite nel periodo di formazione universitaria, anche mediante esperienze di studio o di stage all'estero;
- d) la diffusione delle informazioni relative all'ingresso nel Sistema delle Università, alle sue caratteristiche ed ai possibili sbocchi professionali;

Richiamati altresì gli atti di programmazione strategica regionale ed, in particolare, il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'XI Legislatura - approvato con deliberazione del Consiglio

regionale n. 64 del 10 luglio 2018 - che individua, tra gli obiettivi prioritari dell'azione di governo:

- il rafforzamento del Sistema Universitario, con conseguente responsabilità degli Atenei nella programmazione e nella gestione delle risorse finanziarie;
- il perseguimento di una maggiore qualità dei servizi, attraverso la valorizzazione del merito e dell'eccellenza nell'assegnazione dei benefici, coniugata ad un più efficace sostegno degli studenti capaci e meritevoli e ad una maggiore efficienza;

Dato atto che Regione Lombardia, con la citata legge regionale 33/2004, ha previsto la soppressione degli appositi organismi denominati «Istituti per il Diritto allo Studio Universitario» (ISU), che assicuravano la gestione degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario, ed ha contestualmente affidato alle Università, alle Istituzioni AFAM e alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici la gestione dei suddetti interventi per il Diritto allo Studio, alcune delle quali si sono avvalse della possibilità di costituire, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 33/2004, Consorzi pubblici o altri Soggetti pubblici;

Rilevato che la Regione, in attuazione dell'articolo 9 della legge regionale n. 33/2004, ha sottoscritto, da ultimo nell'anno 2019, apposite Convenzioni - approvate in schema con d.g.r. n. 1534/2019 - con le Università, con le Istituzioni AFAM e con le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici per regolare la gestione degli interventi sopra richiamati, con una durata di tre anni decorrente dalla data di sottoscrizione, rinnovabili per un ulteriore biennio, previa verifica delle disponibilità di risorse nel bilancio regionale;

Richiamate, a tal fine, le l.c.r.n. 133 e n. 134 del 19 dicembre 2022;

Ritenuto di definire in un unico Atto convenzionale, ai sensi della legge regionale n. 33/2004, tutti gli aspetti afferenti al rinnovo delle Convenzioni per la gestione degli interventi di competenza regionale per il Diritto allo Studio Universitario per l'annualità 2023, sulla base dei criteri già definiti per il precedente triennio nella d.g.r. n. 1534 del 15 aprile 2019;

Considerato che le Università statali, le Università non statali, le Istituzioni AFAM e le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici hanno caratteristiche differenti rispetto ai beni ed al personale utilizzato nonché alla tipologia di servizi per la gestione degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario;

Ritenuto di approvare, per l'anno 2023, gli schemi per il rinnovo della Convenzione per la gestione degli interventi regionali per il Diritto allo Studio Universitario con le Università statali e non statali, con le Istituzioni AFAM e con le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici citate in precedenza, come da allegati «A» e «B», parti integranti e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto altresì di confermare, per l'anno 2023, ai fini della gestione dei servizi per il Diritto allo Studio Universitario di cui agli allegati «A» e «B», in coerenza con quanto indicato nella d.g.r. n. 1534/2019:

- i criteri per l'assegnazione dei contributi regionali;
- le disposizioni relative al personale dei disciolti ISU regionali trasferite alle Università;
- le disposizioni alla gestione dei beni mobili ed immobili di proprietà regionale;

Evidenziato che i predetti criteri di assegnazione dei contributi regionali per la gestione dei servizi per il Diritto allo Studio Universitario sono così determinati:

- a) per le Università statali e non statali: nelle more della definizione dei costi standard, l'importo per l'annualità 2023 è composto da una quota (pari al 20%) relativa alla spesa storica e da una quota (pari all'80%) correlata agli indicatori di base del Diritto allo Studio Universitario e relative pesature, afferenti alla dimensione ed all'attrattività dell'Ateneo e concernenti il numero degli iscritti, il numero di posti alloggio in gestione diretta o convenzionata, il numero di studenti idonei alla Borsa di Studio e la spesa figurativa del personale, come meglio esplicitato nel medesimo allegato «A»;
- b) per le Istituzioni AFAM e le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici: una quota, definita annualmente nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale, per il 50% proporzionale al numero degli studenti iscritti ai Corsi nell'Anno Accademico precedente e, per la restante quota del 50%, in relazione al numero di studenti idonei alla Borsa di Studio nell'Anno Accademico precedente, come meglio esplicitato nel medesimo allegato «B»;

Stabilito che:

- gli oneri finanziari relativi ai contributi di gestione per l'e-